

## NOVITÀ DEL PERIODO

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA: redditi del periodo di imposta 2012 non dichiarati da persone fisiche

## APPROFONDIMENTI

Il Regno Unito resta in Europa, almeno per ora

Confermate le deduzioni agli autotrasportatori per il periodo 2015 e 2016

Servizio gratuito per l'emissione delle fatture elettroniche sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Premi di risultato e *welfare* aziendale

Canone Rai – I chiarimenti dell'Agenzia

Catasto e agevolazioni immobiliari – I chiarimenti dell'Agenzia

Modello 770/2016, proroga implicita: scade il prossimo 22 agosto

**PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2016**

**SUL NOSTRO SITO**

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)

**TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI**

## NOVITÀ DEL PERIODO

### COMUNICAZIONI DI ANOMALIA: redditi del periodo di imposta 2012 non dichiarati da persone fisiche

Sono 100.000 le comunicazioni ricevute da persone fisiche per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012. A rientrare in questa tornata di comunicazioni sono anomalie relative ad alcuni redditi, che, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013. Errori o dimenticanze che, in passato, avrebbero subito fatto partire l'avviso di accertamento e che, invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, vengono preventivamente sottoposti all'attenzione del contribuente. Di seguito il dettaglio con l'indicazione della fonte che ha consentito l'incrocio:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati → Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta;
- Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge → Modello 730 o Modello Unico presentato dall'ex coniuge;
- Redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza → Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società;
- Redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali → Modello 770 presentato dalla società;
- Redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi → Modello 770 presentato dal sostituto d'imposta;
- Redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale) → Opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico PF.

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata. È possibile correggere i rilievi evidenziati mediante il ravvedimento operoso.

## APPROFONDIMENTI

### Il Regno Unito resta in Europa, almeno per ora

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Europa infatti deve seguire più fasi:

- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l'Unione europea;
- l'Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l'uscita, l'accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

#### **Adempimenti ancora in vigore**

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

#### *→ Cessione intracomunitaria di beni e servizi*

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex *articolo 41, D.L. 331/1993*. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d'imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex *articolo 7-ter*, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "*inversione contabile*".

### → *Acquisti intracomunitari di beni e servizi*

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l'ammontare dell'Iva secondo l'aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l'ordine della numerazione:

- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

### **Possibili conseguenze della Brexit**

L'Europa da una parte e il Regno Unito dall'altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l'aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l'Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell'imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell'inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.

Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

## Confermate le deduzioni agli autotrasportatori per il periodo 2015 e 2016

Anche per il 2016 in sede di redazione del modello Unico saranno applicabili apposite agevolazioni al settore dell'autotrasporto. Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate;
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative occorre da subito evidenziare come la deduzione forfetaria cambia in ragione delle modifiche apportate con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) per effetto delle quali è prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre al territorio del Comune in cui vi è la sede dell'azienda.

Si ricorda come le agevolazioni in oggetto matureranno nel corso del 2016 e troveranno apposita allocazione nei quadri, di volta in volta segnalati, del modello Unico 2017.

Infine ricordiamo che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a 59,65 euro (95,80 euro per le trasferte all'estero). In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri RF o RG; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997. In base a tale norma, ai fini del tributo regionale è possibile dedurre le indennità di trasferta specificamente erogate in forza del contratto collettivo, per la sola quota che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente (46,48 euro per giorno, maggiorate sino a 77,47 nel caso di trasferte all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto).

### **Recupero del contributo al SSN**

Come sappiamo l'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati almeno come Euro 2.

➔ Con apposito comunicato stampa del 5 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate, ha reso noto che anche per il 2015 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2015 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2016.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Unico per il 2016 (Unico 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Si ricorda, per connessione di argomento, che nel modello Unico 2016 (redditi 2015) dovrà invece essere indicato nel quadro RU (codice 38) il medesimo credito utilizzato in compensazione, riferito ai premi di assicurazione pagati nel corso del 2014.

### **Deduzione forfetaria di spese non documentate**

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione; la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Come abbiamo detto in premessa tali deduzioni sono state oggetto di modifica e, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa ma all'interno della regione e delle regioni confinanti;
- 51,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Unico (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria per opzione).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati (cliente, destinazione, orario di partenza e orario di arrivo) e dei documenti di trasporto utilizzati.

### **Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t**

L'articolo 66, comma 5 del Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata (sia ditte individuali che società di persone) con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va raggugliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Unico.

## Servizio gratuito per l'emissione delle fatture elettroniche sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Dopo avere avviato la fase di sperimentazione di utilizzo del Sistema di Interscambio nella fatturazione elettronica tra operatori commerciali privati (B2B) l'Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio *web* per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni.

È, pertanto, da oggi possibile emettere facoltativamente le fatture elettroniche tra titolari di partita Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta del primo passo nell'attuazione delle misure introdotte dal D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il Servizio di Interscambio (portale <http://www.fatturapa.gov.it/>), ad oggi obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, consentendo anche agli operatori commerciali titolari di partita Iva di adottare il sistema di fatturazione elettronica.

### **Il servizio gratuito di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche**

Il servizio accessibile dalla home page del sito *web* dell'Agenzia delle entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Possono avvalersi del servizio anche soggetti "incaricati", ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All'atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra "fattura Pa", fattura ordinaria e fattura semplificata.

Una volta generata la fattura, si potrà scegliere se trasmetterla al cliente:

- tramite il Sistema di Interscambio, se si tratta di una "fattura Pa";
- direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del cliente se si tratta di una fattura tra privati (ordinaria o semplificata).

Dal 1° gennaio 2017, una volta terminata la fase di sperimentazione, sarà possibile trasmettere direttamente tramite il Sistema di Interscambio le fatture tra operatori commerciali privati (B2B).

È, invece, possibile sin da subito affidare all'Agenzia delle entrate anche la conservazione delle fatture elettroniche emesse, obbligo normativo che conclude il ciclo di emissione e trasmissione della fattura elettronica. È necessario aderire a questo servizio affidato all'Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell'adesione, l'utente potrà sempre ottenere dal sistema l'esibizione delle fatture conservate. In caso di mancata adesione al servizio di conservazione offerto dall'Amministrazione finanziaria, i soggetti passivi dovranno comunque obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche emesse entro il termine dei 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento (per le fatture elettroniche emesse nel 2016, entro il 31 dicembre 2017).



## Premi di risultato e *welfare* aziendale

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 28/E/2016, interviene sul tema della tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili nonché sullo sviluppo del *welfare* aziendale. Si tratta di disposizioni che interessano diverse componenti di reddito di lavoro dipendente, collegate tra loro da un disegno di legge unitario, finalizzato a ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti sia, in alcuni specifici casi, a favore dei datori di lavoro, per il risparmio degli oneri contributivi dovuto all'ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente e alla possibilità di dedurre, nella determinazione del reddito, spese sostenute per il *welfare* aziendale soggette in precedenza a limitata deducibilità.

La detassazione rappresenta una misura strutturale, che non richiede per gli anni a venire alcuna ulteriore regolamentazione.

### **La detassazione**

La circolare ricorda come la Legge di Stabilità per il 2016 abbia reintrodotta a decorrere dal 2016 un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato. I dipendenti interessati sono i soggetti che, nell'anno precedente la percezione della somma detassabile, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente (comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati) non superiore a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata. Devono essere conteggiate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate in Italia. Rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di Tfr richiesta dal lavoratore e liquidato in busta paga (QuIR).

La verifica del limite prende in considerazione il reddito soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione di eventuali redditi a tassazione separata. Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 2016, il reddito è determinato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore, se previsto dall'accordo di secondo livello, scelga le prestazioni di *welfare* in luogo del premio, quest'ultime sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti previsti dall'articolo 51, Tuir, commi 2 e 3. Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente.

Per poter applicare la detassazione su premi di risultato e partecipazioni agli utili, è necessario che, in entrambi i casi, siano stati istituiti e regolamentati da contratti aziendali o territoriali. Rispetto alle versioni degli anni passati, per specificare quali accordi collettivi di secondo livello abbiano potere di regolamentazione, il comma 187 della Legge di Stabilità rimanda ai contratti aziendali o territoriali dettagliati nell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In base a tale disposizione, tali contratti possono essere sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, a livello aziendale, dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

### **Variabilità dei premi**

Al fine, poi, dell'applicazione del beneficio fiscale, ricorda la circolare, è necessario che i premi variabili di produttività siano ancorati alla previsione di criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito nell'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Tali risultati devono poter essere misurati in un periodo congruo, definito dall'accordo collettivo, e sulla base la verifica di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Non possono essere oggetto dell'agevolazione, quindi, maggiorazioni retributive modali, come compensi per lavoro straordinario, notturno o festivo. La caratteristica della variabilità delle somme non deve essere intesa come progressività dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo: è possibile prevedere, infatti, un premio fisso, senza alcuna gradualità, nel momento in cui vengono raggiunti i risultati attesi.

Nel determinare i premi di risultato, deve essere computato l'eventuale periodo obbligatorio di congedo di maternità se hanno rilevanza le presenze per la maturazione del premio.

### **L'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale o comunale, pari al 10% dei premi e somme erogate dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. L'importo può essere incrementato a 2.500 euro qualora i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipino, con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le condizioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

Come in passato, le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle detrazioni. L'esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del *bonus* Irpef (*c.d. bonus Renzi*), posto che le somme assoggettate a imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia di 26.000 euro. È però opportuno ricordare che le medesime somme rilevano a favore del contribuente nei

casi in cui il diritto a percepire il *bonus* venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare, e rilevano anche ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee). In luogo dei premi in danaro i lavoratori possono optare per ricevere il medesimo valore in *welfare* aziendale, anche mediante documenti di legittimazione (*voucher*) nominativi, non frazionabili e non cedibili a terzi.

### Il *welfare* aziendale

La Legge di Stabilità è intervenuta anche nel ridefinire (articolo 51, comma 2, lettera f, *f-bis*, *f-ter* e comma 3-*bis*) le erogazioni del datore di lavoro che configurano anche il *c.d. welfare aziendale*. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale escluse dal reddito di lavoro dipendente messe a disposizione della generalità dei dipendenti o dei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti. In base alla nuova formulazione del Tuir, le erogazioni di *benefit* – per la finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina, oltre la non imponibilità fiscale e contributiva per i lavoratori e i datori di lavoro, la piena deducibilità dei relativi costi da parte dell’azienda. La norma interviene anche nella riscrittura, come detto, della lettera *f-bis*, comma 2, articolo 51, ampliando e meglio definendo i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente anche fiscalmente non a carico. Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione e educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne e include, in sostituzione delle “colonie climatiche”, “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. Rimane la menzione alle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, per cui continuano ad essere escluse dalla base imponibile le erogazioni di somme corrisposte per assegni, premi di merito, rette scolastiche (comprese le rette universitarie) rimborsate al lavoratore nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. La norma, poi, nell’intento di conciliare le esigenze di vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di escludere dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) le prestazioni di assistenza per i familiari anziani (soggetti che abbiano compiuto 75 anni) e per quelli non autosufficienti. Come già anticipato, i richiamati *benefit* possono essere erogati anche mediante *voucher*: tale previsione è forse la più innovativa e foriera di reale semplificazione. I suddetti documenti, connotati da un valore nominale, non configurano denaro e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, pertanto non possono essere emessi a parziale copertura del costo e non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi. I *voucher* richiedono la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore del *benefit* anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

## Canone Rai – i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 29/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.

Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

<b>Utenze addebitabili</b>	
<b>Utenze residenziali</b>	<p>La coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è desumibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.</li><li>• dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche. Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati</li></ul>

	dall'impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.
<b>Più utenze residenziali</b>	Nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura (con prevalenza dell'utenza "clienti residenti").
<b>Volture e <i>switch</i></b>	La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell'addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze. Le volture <i>mortis causa</i> non comportano di per sé modifiche nell'addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile. Lo <i>switch</i> (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull'addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.
<b>Addebito canone 2016</b>	Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
<b>Dichiarazioni sostitutive</b>	La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l'addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nella circolare sono poi indicati l'ammontare delle frazioni dovute alle diverse scadenze, nonché le particolari modalità di addebito e di esenzione per il 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina sul prelievo del canone.

## Catasto e agevolazioni immobiliari – i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 27/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina catastale; in tale documento sono comunque numerose le precisazioni di carattere fiscale relative più in generale al trattamento degli immobili.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

<b>CATASTO</b>	
<b>Fabbricati collabenti</b>	Un’abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta censibile quale “F/2 - Unità collabenti”.
<b>Fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione</b>	L’Agenzia sollecita i Comuni a segnalare l’utilizzo improprio delle categorie catastali F/3 e F/4; queste, infatti, devono necessariamente essere attribuite in via provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile.
<b>Strutture telefoniche e impianti eolici</b>	Gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, devono essere trattate come “costruzioni” e, come tali, quindi, devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
<b>Revisione delle rendite</b>	La revisione della categoria catastale è operata laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime caratteristiche.
<b>Imbullonati</b>	Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da

	parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
<b>Impianti di risalita</b>	Gli impianti di risalita (ad uso ricreativo – sportivo) continuano a essere censiti nella categoria D/8, in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.
<b>Fusione catastale</b>	Di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i 2 originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al D.M. 701/1994, 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.

<b>CONTRATTI DI LOCAZIONE</b>	
<b>Solidarietà nella registrazione</b>	In merito alle novità introdotte con l'articolo 1, comma 59, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) in tema di sanzioni e solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell'imposta e la registrazione del contratto, la modifica operata non ha innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione: pertanto, restano obbligati all'adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell'immobile ovvero l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.
<b>Nuova registrazione e ravvedimento operoso</b>	La disciplina sanzionatoria in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non ha subito modifiche a seguito della L.

	208/2015, con la conseguenza che le sanzioni previste dall'articolo 69, Tur (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta o dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione. L'Agenzia delle entrate ricorda come sia possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le condizioni.
<b>Proroga tacita del contratto di locazione</b>	In linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate: detta comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta (semprech� dovuta). Il modello potr� essere inviato alternativamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia ( <i>software RLI</i> o <i>RLI-web</i> ) o presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale � stato registrato il contratto di locazione.

<b>COMPRAVENDITE</b>	
<b>Agevolazione "prima casa": mancata vendita dell'immobile nell'anno</b>	In caso di mancato rispetto del termine annuale per la vendita dell'immobile per mantenere l'agevolazione prima casa, il contribuente potr�, entro l'anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale � stato registrato l'atto, con la quale revocare l'impegno assunto al trasferimento dell'immobile e, conseguentemente, richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi.  Se decorre l'anno senza cessione dell'immobile, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30% (eventualmente riducibile tramite ravvedimento operoso).
<b>Vendite giudiziarie</b>	Il D.L. 18/2016 ha introdotto un'agevolazione nel caso di vendita entro due anni dall'acquisto di un bene, avvenuto nell'ambito di una espropriazione immobiliare (imposte di registro e ipocatastali fisse all'importo di 200 euro ciascuna).  In caso di inottemperanza dell'obbligo di trasferimento entro due anni dalla stipula, il contribuente pu� rivolgere apposita istanza all'ufficio



	<p>dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.</p> <p>Qualora il contribuente sia rimasto inattivo, si realizza la decadenza dall'agevolazione (anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, previa proposizione di apposita istanza all'ufficio).</p>
<b>Agevolazione "prima casa"</b>	<p>L'acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l'acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la "prima casa", non può beneficiare dell'agevolazione recata dal comma 55 della legge di Stabilità 2016, anche se l'acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l'immobile posseduto. La nuova previsione, infatti, permette di derogare alle condizioni stabilite, nel solo caso in cui l'acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni "prima casa".</p>
<b>Deduzione acquisto immobili da locare - venditore</b>	<p>Le abitazioni da dare in locazione per 8 anni, oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione (previsione introdotta dall'articolo 21, D.L. 133/2014), non devono essere obbligatoriamente costruite "da imprese di costruzione e da cooperative edilizie": in tal senso depongono anche le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2015.</p>
<b>Deduzione acquisto immobili da locare - contratto</b>	<p>Ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione, la destinazione alla locazione per 8 anni riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni 8, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.</p>

<b>LEASING ABITATIVO</b>	
<b>Verifica requisiti</b>	<p>Nell'ambito della disciplina fiscale del <i>leasing</i> abitativo, il requisito dell'età (rispetto ai 35 anni, per fruire della detrazione maggiorata), nonché quello reddituale (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) va verificato solo al momento della stipula del contratto.</p>
<b>Detrazione canoni leasing</b>	<p>La detrazione del 19% è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di <i>leasing</i> abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori si precisa</p>

	<p>che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di <i>leasing</i>.</p>
--	---

#### DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E BENI SIGNIFICATIVI

<b>Detrazioni edilizie</b>	<p>Rientrano tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per l'applicazione del "bonus mobili" (detrazione del 50% delle spese per l'arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione), anche quelli di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.</p>
<b>Beni significativi</b>	<p>La circolare n. 71/E/2000 ha chiarito che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) L. 488/1999 (trattamento ai fini Iva delle forniture di beni di valore significativo), la disciplina in argomento è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. La circolare n. 37/E/2015 ha ulteriormente precisato che la disposizione in materia di beni significativi, riguardando prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera <i>a-ter</i>), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (inversione contabile).</p>

## Modello 770/2016, proroga implicita: scade il prossimo 22 agosto

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti:

1. certificazione Unica 2016;
2. 770 ordinario 2016;
3. 770 semplificato 2016.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), i modelli 770 sia ordinario che semplificato devono essere presentati telematicamente, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria alla fine del mese di settembre, entro il prossimo 1° agosto 2016 cadendo il 31 luglio di domenica.

Questo spostamento temporale permette la trasmissione dei modelli entro il prossimo 22 agosto 2016 applicandosi anche in tale fattispecie la proroga prevista dall'articolo 3-*quater*, D.L. n.16/2012, secondo cui: *"Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articolo 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"*.

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2016	7 marzo
Certificazione Unica 2016 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	22 agosto
770 ordinario 2016	22 agosto
770 semplificato 2016	22 agosto

### **Soggetti obbligati**

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770 ordinario o semplificato:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

### **Modello 770 ordinario**

Il Modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

### **Modello 770/semplificato**

Il Modello 770 semplificato è utilizzato, invece, per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Devono presentare il 770 semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione Inps, ed i titolari di posizione assicurativa Inail.

Il modello 770 semplificato si compone del frontespizio e dei seguenti prospetti:

- ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale Irpef, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive);
- SV (trattenute di addizionali comunali Irpef, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti);
- SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate);
- SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

## Casi particolari

→ *Gestione separata lavoro dipendente e autonomo*

La sezione “*Gestione separata lavoro dipendente e autonomo*”, deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Modello 770/2016 semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In particolare dovrà essere barrata la casella “dipendente” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella “autonomo” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

→ *Compensazioni interne ex articolo 1, D.P.R. 445/1997*

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2015, sono tenuti a presentare anche il Modello 770 semplificato, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell'articolo 1, D.P.R. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Modello 770 semplificato e quelli relativi al Modello 770 ordinario, non presentano il Modello 770 semplificato, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all'interno del Modello 770 ordinario.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d'imposta ha la facoltà di presentare il Modello 770 semplificato ed il Modello 770 ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

## Principali scadenze dal 20 luglio al 15 agosto 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 luglio al 15 agosto 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.*

*Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater del D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L.223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".*

*In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

SCADENZE FISSE	
<b>20 luglio</b>	<b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
<b>25 luglio</b>	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.